

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Direttore M. J. de Johannis

Anno XLIX - Vol. LIII

Firenze-Roma, 24-31 Dicembre 1922 | ROMA 6: Via Gregoriana, 56 N. 2538-39

SOMMARIO

PARTE ECONOMICA.

Per conseguire il pareggio.

La svalutazione della lira. — *Nostra Inchiesta.* Nota del Prof. LEONE BOLAFFIO.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA.

G. CAIRO — *Dizionario ragionato dei Simboli.*

FINANZE DI STATO.

Le tasse di bollo e di registro.

Il gettito dei monopoli industriali.

La situazione del tesoro.

Le entrate dello Stato.

La circolazione fiduciaria.

Il gettito sulle imposte dirette.

Le imposte indirette sui consumi

NOTIZIE VARIE

I voti industriali per il passaggio dei servizi pubblici e privati.

Effetti del protezionismo emigratorio.

Le statistiche doganali.

Indice Generale.

1922

Il prezzo di abbonamento è di lire 40 annue per l'Italia e Colonie, e di lire 80 per l'Estero, pagate in moneta del paese di provenienza calcolate alla pari; sempre anticipato. Non si dà corso alle richieste di abbonamento, non accompagnate dal relativo importo. L'abbonamento è annuo e decorre dal 1. gennaio.

Un fascicolo separato costa L. 4 per l'Italia e in proporzione per gli altri paesi.

Trascorso un mese dalla pubblicazione non si trasmettono fascicoli reclamati dagli abbonati.

I cambiamenti di indirizzo vanno accompagnati dalla fascetta e dalla rimessa di L. 5.

Non si inviano bozze degli scritti favoriti dai collaboratori, quali debbono rimettere gli originali nella loro redazione definitiva.

Non si danno in omaggio estratti, nè copie di fascicoli. Potrà solo essere tenuto conto degli indirizzi, che preventivamente gli autori avranno designato, per l'invio delle copie contenenti i loro scritti.

Per gli estratti richiedere alla Amministrazione il prezzo di costo.

BIBLIOTECA DE "L'ECONOMISTA"

Studi Economici Finanziari e Statistici pubblicati a cura de L'ECONOMISTA

- 1) FELICE VINCI L. 2
L'elasticità dei consumi con le sue applicazioni ai consumi attuali prebellici
- 2) GAETANO ZINGALI L. 1
DI ALCUNE ESPERIENZE METODOLOGICHE TRATTE DALLA PRASSI DELLA STATISTICA DEGLI ZEMSTWO RUSSI
- 3) Dott. ERNESTO SANTORO L. 4
Saggio critico su la teoria del valore nell'economia politica
- 4) ALDO CONTENTO L. 2
Per una teoria induttiva dei dazi sul grano e sulle farine
- 5) ANSELMO BERNARDINO L. 2
Il fenomeno burocratico e il momento economico-finanziaria

In vendita presso i principali librai-editori e presso l'Amministrazione de L'Economista - 56 Via Gregoriana, ROMA 6.

PARTE ECONOMICA

Per conseguire il pareggio

Il compito più difficile dell'attuale Governo che si propone non più a parole, ma a fatti la ricostruzione della Nazione, e sopra tutto la restaurazione delle pubbliche finanze, sta nella attuazione, da parte del Ministro delle Finanze e del Tesoro, di un programma legato e sapientemente coordinato, inteso ad equilibrare le partite del bilancio, in modo da raggiungere il tanto atteso, desiderato e necessario pareggio.

Che il compito sia dei più facili non si può certamente affermare, tanto più se si rilette che la nazione nostra, già di per sè povera, sconta pur lungamente ed ancora intensamente quella crisi economica che si è abbattuta, dopo la guerra, su tutti i paesi, ricchi e poveri, belligeranti e non belligeranti, e che non è ancora stata superata, neppure da quelli che si trovano nelle più vantaggiose condizioni. Un programma di restaurazione finanziaria non si può, nè improvvisare nella sua struttura e nelle sue linee generali, nè si può tanto meno attuare in un breve periodo, anche perchè molti fenomeni di incidenza tributaria vanno studiati in parte sperimentalmente, diversi essendo talvolta i risultati previsti dalle teorie, da quelli avverantisi nella pratica.

Si sono rimproverate all'attuale giovane ed attivo ministro delle Finanze e del Tesoro alcune incertezze: l'annuncio delle tasse sul macinato, poscia abbandonata; le limitazioni delle imposte di ricchezza mobile ai soli salariati dello Stato ed enti pubblici, anzichè a tutti indistintamente i lavoratori.

In luogo della tassa sul macinato si è avuta invece una riduzione della protezione doganale sulle farine, il che adduce ad una diminuzione del prezzo del pane, uno dei consumi fondamentali delle classi proletarie. D'altra parte la imposta di ricchezza mobile è stata estesa al proprietario terriero coltivatore dei fondi di sua proprietà. In sostanza l'opera dell'attuale Governo in materia tributaria, non si è mostrata nè partigiana, nè vessatoria. Tuttavia però, poichè le riforme fino a qui attuate facevano parte del programma dei predecessori dell'on. De Stefani, non può dirsi che vi sia grande novità e neppure che ancora apparisca la organicità dei provvedimenti adottati. I ritocchi, vanno qua e là, un po' a destra un po' a sinistra, ma il nostro orribile sistema tributario, rimane nel suo complesso coattivo e complesso, assurdo, spesso nei suoi aspetti formali incomodo e pesante, incomprendibile nelle sue disposizioni molteplici e prive di coordinamento, costoso e vessatorio nella sua praticità esattoriale. Occorre che la energia e la buona volontà del nuovo ministro si dedichi anche e presto a semplificare, a sfrondare, a ridurre, a sintetizzare, a sveltire la enorme macchina della entrata, a introdurre metodi di esazione più moderni e razionali,

intesi anche ad educare anche il popolo verso il dovere di contribuente, anzichè mantenerlo nello stato perenne di nemico giurato di ogni tributo. Una maggiore e migliore giustizia distributiva, facilitazioni sul modo di accertamento e di pagamento dei tributi pubblicità degli accertamenti ecc. gioveranno certamente anche allo stesso rendimento delle multiformi imposizioni.

Dall'altro lato non ci possiamo dichiarare ancora rassicurati sulla continenza delle spese.

Il ministro Paratore in tre o quattro mesi di governo, riuscì a togliere le automobili ai direttori generali. Economia certamente encomiabile, ma purtroppo non abbastanza sensibile agli effetti del pareggio.

Il ministero attuale ha soppresso Commissioni ministeriali a decine, ha ridotti Consigli di amministrazione inutili, ha anche soppresso la Guardia Regia, ha dato colpi in quantità da una parte e dall'altra; ma nello stesso tempo ha prolungata la ferma di coscrizione, aumentato il contingente dell'esercito, ha rafforzato il corpo dei RR. Carabinieri, ha costituito la Milizia di difesa nazionale.

Per ora quindi non appaiono neppure da lungi quei tre o quattro miliardi di economie che sono occorrenti per raggiungere il pareggio!

La nostra impazienza può essere giudicata inopportuna ad appena due mesi dalla data che ci ha portato il Ministero della ricostruzione nazionale.

E noi siamo pronti a confessare che è un po' troppo presto il prospettare possibile un prossimo pareggio del bilancio.

Tuttavia noi crediamo di dover contribuire colla nostra critica e colla pressione che può venire dalle nostre parole acchè non si perdano di vista giammai i due lati del problema, di modo che la ricostruzione economica della Nazione possa avvenire sulla base di un risanamento del bilancio e non si pretenda già di conseguire un più efficace assetto produttivo trascurando, sia pure parzialmente, la base finanziaria della Nazione.

Questa ha e deve avere la precedenza assoluta sopra qualsiasi questione politica, sociale od economica.

La svalutazione della lira (1).

La nostra inchiesta

Nota del prof. Leone Bolaffio (2)

Corte d'Appello di Modena - 22 Giugno 1921 - Dallari e Prampolini.

E' valida la clausola contenuta in un contratto di mutuo, stipulato nel periodo bellico, per cui il debitore si obbliga di restituire il capitale ricevuto in carta moneta, secondo il listino ufficiale di borsa, al valore in moneta aurea che aveva la somma mutuata al momento della costituzione del mutuo (1).

La clausola anzidetta, sebbene contenuta in un atto pubblico, è impugnabile con la prova testimoniale, diretta a stabilire che il mandatario del debitore l'aveva accettata dietro l'assicurazione mendace che il suo mandante vi aveva aderito.

Non esistendo in Italia il corso forzoso vero e proprio, è valido in un contratto nazionale di prestito, il pagamento del deprezzamento della carta moneta sulla moneta aurea (2).

Fatto. — Con rogito Veneri 3 giugno 1915, Lea Prampolini mutuò al dott. Giovanni Dallari la somma di L. 30.000, fruttifera al 6 per cento netto da tassa, da restituirsì al 3 giugno 1920. In detto strumento fu iscritto il patto seguente: « A suo tempo la restituzione del capitale dovrà effettuarsi alle mani e domicilio della creditrice in buone valute legali liberamente circolanti nelle casse del regno corrispondenti, all'atto della restituzione, ad un valore in moneta aurea che sia uguale al valore in oro che hanno oggi le L. 30.000 sborsate dalla sig.a Prampolini in carta, valore da calcolarsi secondo i listini ufficiali ».

Giunta la scadenza di detto mutuo, la Prampolini richiese

(1) Vedi *Economista* fascicoli 5-12-19 nov. 10-17 dic. N. 531-32-33-36-37.

(2) Dalla Rivista del Diritto Commerciale e di Diritto Generale delle obbligazioni. Anno XX N. 5 Pag. 223

al dott. Dallari a saldo del costui debito la somma di L. 72 mila 174. Il Dallari allora, a ministero dell'uff. giud. Rastelli come da atto 17 luglio 1920, fece l'offerta reale alla Prampolini di lire trentamila per capitale e di L. 1700 per interessi ed accessori, salvo supplemento, a condizione che essa accettasse detto pagamento a completo saldo del suo credito, rilasciandone qu'etanza nelle forme di legge con assenso a cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito risultante dall'istrumento Veneri di sopra ricordato.

La Prampolini respinse l'offerta sostenendo che la somma dovuta dal Dallari in carta moneta è di 72.174 oltre gli interessi.

Il dott. Dallari allora, con atto Rastelli 28 luglio 1920, notificò alla Prampolini copia del verbale dell'offerta reale e contemporaneamente la citò innanzi al Tribunale di Reggio-Emilia per far dichiarare valida l'offerta stessa a liberazione del debito di lire 30.000 risultante dal rogito Veneri a credito della Prampolini; per ottenere l'autorizzazione a depositare detta somma; l'ordine al conservatore delle ipoteche di cancellare l'ipoteca a prestazione della prova dell'eseguito deposito; infine la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese del giudizio.

La Prampolini a sua volta con atto offic. giud. Piazza in base al rogito Veneri 3 giugno 1915 fece precetto immobiliare al dott. Dallari per ottenere il pagamento di L. 72.174 di capitale in moneta cartacea, nonchè quella dei relativi accessori e le spese. Ed il dott. Dallari con atto Rastelli 20 luglio 1920 fece opposizione a detto precetto e citò la Prampolini avanti il Tribunale di Reggio-Emilia perchè il precetto stesso fosse dichiarato nullo o quanto meno improcedibile, con la condanna della convenuta alla riparazione dei danni ed alla rifusione delle spese giudiziali.

Le due cause furono riunite e portate a decisione avanti il collegio di prime cure.

Il Dallari in via principale concluse come in citazione ed in via subalterna per l'ammissione di due prove, una per interrogatorio ed un'altra per testimoni.

La Prampolini si oppose all'ammissione di dette prove ed in merito concluse per la nullità dell'offerta reale e la validità di precetto, per la condanna del Dallari al pagamento di L. 72.174 degli interessi 6 per cento maturati sulle L. 30.000 al 3 giugno 1920 e da questo di in avanti, gli interessi legali 4 per cento sulle lire 72.174, della tassa di ricchezza mobile, dei danni e delle spese del giudizio.

Il Tribunale adito, con sentenza 7 gennaio 1921, dichiarò che il dott. Dallari è tenuto a pagare alla Prampolini, a saldo del costei credito, la sola somma di L. 30.000 in moneta cartacea; la validità della relativa offerta reale; nonchè la nullità del precetto immobiliare; infine condannò la Prampolini al pagamento di tutte le spese di causa. Tale sentenza fu notificata a quest'ultima con atto Rastelli 27 gennaio 1921.

Ma, con atto Piazza 4 febbraio 1921, la Prampolini appellò a questa Corte.

Diritto. — L'appellante sostiene, in primo luogo, che il Tribunale di Reggio Emilia ha errato nell'ammettere che il patto 4.º del rogito di mutuo stipulato a mezzo del notaio Veneri, è privo di effetto giuridico, *tanquam non esset*, perchè contrario ai principi che governano la materia dei rapporti contrattuali: cioè perchè mancante del valido consenso da parte del mutuatario, dovendosi ritenere che l'inasprimento del cambio, durante la guerra e dopo, ha superato ogni possibile previsione, mutando profondamente lo stato di fatto sul quale i contraenti avevano stipulato il patto in esame e rendendo affatto insostenibile l'onere dell'adempimento di esso da parte del debitore.

Il motivo di gravame è fondato ad avviso della Corte. Di vero l'art. 1821 cod. civ. contiene la regola generale che il mutuatario è obbligato verso il mutuante per la medesima somma numerica espressa nel contratto di mutuo; e se avvenga aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine di pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica ricevuta in prestito e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

Il successivo art. 1822 stesso codice contiene un'eccezione a detta norma generale considerando il caso in cui siano state dal mutuatario date al mutuante monete d'oro o d'argento e ne sia stata concordata tra le parti la restituzione nella medesima specie e quantità. Ma nel capoverso dell'articolo medesimo è stabilito che se viene alterato il valore intrinseco delle monete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe fuori di corso, il mutuatario è obbligato a rendere l'equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui furono mutate. Orbene, tale disposizione rende legittimo il fatto dei contraenti in virtù del quale al momento della costituzione del mutuo in carta, vogliono rapportare il valore ch'essa ha a quello della moneta aurea affinchè poi avvenga altrettanto all'atto della restituzione.

Occorre adunque interpretare la norma dell'art. 1821 raffrontandola con l'eccezione dell'art. 1822; quest'ultimo vuole, nel caso di mutuo in moneta metallica, che il mutuatario renda l'equivalente al valore intrinseco di quanto ha ricevuto dal mutuante, qualunque sia il valore che detta moneta è venuta ad avere durante il corso del mutuo ed ha al momento della restituzione. E se così è per legge, è a ritenersi altrettanto nel caso di mutuo fatto in carta moneta ma ragguagliata dai contraenti al valore della moneta metallica, non essendovi nell'art. 1821 alcun divieto al riguardo.

Il disposto di detta norma è di diritto privato e le parti possono derogarvi stipulando patti rispondenti al loro interesse rispettivo. Bene disse in proposito la sentenza appellata che le parti hanno libertà di convenire, l'una di restituire, e l'altra di ricevere, l'identico valore commerciale della somma mutuata, incontrando così e subendo l'alea del maggiore o minor valore della moneta cartacea al momento della scadenza del mutuo. Conseguentemente adunque la prima censura mossa dall'appellato al patto quarto del rogito Veneri in esame non regge.

In secondo luogo l'appellante sostiene che parimenti errata è la tesi dell'attore nel sostenere che il patto medesimo è nullo perchè contrario alle leggi che regolano il corso della moneta, tesi che fu respinta dal Tribunale e che l'appellato ripropone innanzi a questa Corte. Fonda l'attore le proprie domande nella legge 22 luglio 1894 n. 339 sui provvedimenti finanziari e nell'altra 28 aprile 1910 n. 204 sugli istituti d'emissione. Con la prima di dette leggi fu temporaneamente sospeso l'obbligo dello Stato di effettuare il cambio in valuta metallica dei biglietti a suo debito; e con la seconda furono esonerati da detto obbligo gli istituti d'emissione per biglietti al portatore da essi emessi. Ora l'appellato sostiene che, nonostante la legge 7 aprile 1881 abolitiva del corso forzoso istituito col decreto 1. maggio 1866, il corso forzoso istesso sostanzialmente e di fatto è stato riconosciuto fino dal 22 luglio 1894, nè di poi è più stato nuovamente abolito. E ragiona così l'appellato: se il dianzi accennato è il regime monetario del tempo in cui fu stipulato il mutuo di cui trattasi e dovevasi restituire la somma mutuata, è manifesto che non si poteva pattuirne la restituzione in moneta metallica o nell'equivalente valuta in carta moneta senza andare contro a dette leggi, senza, cioè, far negare dalle parti alla carta moneta il corso obbligatorio al suo valore nominale imposto dal legislatore. Clausola simile è contraria all'ordine pubblico ed è perciò nulla.

Ma è facile rispondere a questa argomentazione con l'osservare che la legge 22 luglio 1894 n. 339 non fece che sospendere temporaneamente l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato dando facoltà agli Istituti di credito di esigere il pagamento del cambio, e l'altra legge 28 aprile 1910 n. 204 esonera gli istituti d'emissione dall'obbligo di cambiare in moneta metallica i biglietti a vista al portatore da essi emessi. Con tali leggi, stante la deficienza di moneta metallica, furono temporaneamente dispensati lo Stato e gli Istituti emittenti moneta cartacea dall'obbligo di cambiarla in metallica, ma non fu con questo ristabilito il corso forzoso del 1866 abolito nel 1881, in forza del quale la moneta di carta aveva sostituito in tutto la moneta metallica, non solo nei rapporti dei cittadini in fronte allo Stato ed agli Istituti d'emissione, ma anche dei cittadini fra loro. Durante il regime del corso forzoso chiunque, Stato, Istituti, privati, in qualsivoglia pagamento erano obbligati a ricevere la moneta cartacea italiana, come se fosse moneta d'oro o d'argento, al valore identico di quest'ultima. Ma dopo l'abolizione di detto corso forzoso e dopo le leggi 1°94 e 1910 sopra accennate il solo Stato ed i soli Istituti d'emissione furono temporaneamente esonerati dal cambiare i biglietti di moneta cartacea in moneta metallica, e non così i privati i quali rimasero liberi di contrattare tra loro in ordine al valore da attribuirsi all'una od all'altra di dette qualità di moneta. In virtù delle leggi di cui sopra il mercato monetario rimase pienamente libero tra i privati; i prezzi della moneta cartacea e metallica non furono fissati; onde ai privati rimase la facoltà d'innalzarli e d'abbassarli a loro talento, com'era loro lecito prima del 1. maggio 1866 e subito dopo il 17 aprile 1881.

Nè a provare che anche oggidì vige di fatto il corso forzoso in Italia può far ricorso l'appellato dott. Dallari al decreto luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, il quale all'art. 1 stabilisce che i pagamenti da eseguirsi durante la guerra in adempimento di contratti portanti la clausola oro effettivo o altro equivalente dovessero farsi in valuta legale al corso ufficiale del cambio al giorno della scadenza. Ma questo decreto costituisce una disposizione legislativa di natura eccezionale, determinata da esigenze di rapporti commerciali internazionali e temporanea perchè avente effetto solamente per il periodo della guerra europea. Dunque l'accennato decreto, lungi dal confermare che, anche al presente, la situazione monetaria del nostro paese è retta ma-

terialmente in fatto dal corso forzoso, dimostra invece il contrario, se il legislatore per il periodo bellico ultimo, ma esclusivamente per detto periodo, ha sentito il bisogno di fissare col decreto dianzi accennato che, nei contratti portanti la clausola su ricordata, il pagamento dovesse farsi in valuta legale al corso ufficiale del cambio del giorno di scadenza.

L'appellante in terzo luogo censura la sentenza impugnata perchè ha affermato che il patto 4.º del rogito Veneri è iniquo e come tale da annullarsi perchè la soverchia onerosità di esso fa presumere la mancanza di consenso del mutuario nell'accettare il pattostesso. Tale censura è fondata. Una volta che i contraenti del mutuo in parola valutarono la carta moneta, che l'uno diede e che l'altro doveva restituire, non al valore nominale ed apparente di essa, bensì a quello reale risultante dal confronto tra valore effettivo della carta moneta e quello della moneta metallica, così al momento della costituzione del mutuo come al momento della restituzione della somma mutuata, è evidente che non può parlarsi innanzi tutto di onerosità eccessiva o d'iniquità del patto in esame, inquantochè il cambio come aumentò poteva diminuire. Voltachè i contraenti non erano legati da alcuna legge, potevano pattuire a loro talento; ma, pattuendo come fecero, non giocarono, nulla azzardando, non corsero alea di sorta, bensì consentirono sopra un contenuto economico preciso. In vero: si volle nei due momenti del mutuo, nell'inizio cioè e nell'estinzione, raffrontata la moneta cartacea, che corse fra i contraenti, alla moneta aurea, e si stipulò che il mutuario avrebbe restituita alla mutuante tanta carta moneta quanta occorreva per acquistare la quantità d'oro che si poteva avere con le trenta mila lire di carta mutuata al momento della costituzione del mutuo. La potenzialità d'acquisto delle due cifre di carta moneta, quella di L. 30.000 data dalla Prampolini al Dallari, e quella di lire 72.174 richiesta dalla prima al secondo, è sempre la stessa, cioè di L. 27.320 di oro. Il patto in esame adunque, per quanto lo appaia, non è affatto oneroso voltachè le parti contraenti considerarono la carta moneta che passò tra loro e doveva ripassare alla restituzione della somma mutuata, non al valore suo nominale, ma al suo valore di fronte alla moneta metallica.

La presente mancanza di consenso da parte del mutuario per la imprevedibile gravezza del patto in esame e conseguentemente la nullità del patto medesimo, non regge.

A questo punto, per le considerazioni ora esposte, dovrebbero accogliere senz'altra l'appello e riformare la sentenza. Ma l'appellato dott. Dallari domanda in via principale la conferma della sentenza stessa per altri due motivi di nullità del patto in esame e cioè: 1. perchè il suo mandatario Magnanini Tito ha ecceduto i limiti del mandato conferitogli; 2. perchè il consenso di detto mandatario fu carpito con raggiri. Ma il primo dei motivi stessi è infondato giacchè il Magnanini agì a nome del mandante dott. Dallari a mezzo di un mandato generale *ad negotia* che conferì al mandante tutte le facoltà che aveva il mandatario per costituire il mutuo di cui trattasi, onde i poteri che aveva l'uno furono identici a quelli dell'altro.

Nè si dica che il Magnanini eccedette dal mandato conferitogli dal dott. Dallari, non essendo espresso nel mandato stesso la facoltà di accettare quanto fu disposto col patto 4.º del rogito Veneri in contesa.

Il Magnanini coll'accettare detto patto in base al mandato ricevuto non eseguì fatto eccedente la ordinaria amministrazione e per ciò non offese il disposto degli art. 1714 e 1742 del cod. civ.

Quando al secondo motivo, quello del vizio di consenso del mandatario Magnanini perchè carpito con raggiri, l'appellato invoca l'ammissione di quegli stessi mezzi probatori che già offrì ai primi giudici; l'interrogatorio dell'appellante e la testimoniale. L'ammissione di tali mezzi non trova un ostacolo nel fatto ch'essi non formano oggetto di domanda specifica richiesta nella conclusione del dott. Dallari e che il medesimo non ha appellato incidentalmente contro la sentenza del Tribunale, imperocchè è massima, non più dibattuta in dottrina e in pratica che, per l'effetto devolutivo dell'appello, l'appellato riuscì vittorioso in prima sede, col domandare puramente la conferma della decisione impugnata dall'avversario, riproduce implicitamente nel giudizio di secondo grado, senza bisogno di appello incidentale nè di specifica conclusione, tutte le istanze in prima cura anche in via subordinata: su di che non è contesa, non avendo, l'appellante mossa eccezione in proposito.

Senonchè l'appellante si oppone all'ammissione di detti mezzi istruttori per diverse ragioni. Anzitutto egli eccepisce l'inammissibilità di tali prove in base al disposto dell'articolo 1317 cod. civ., il quale dispone che l'atto pubblico fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio o d'altro pubblico ufficiale che lo ha ricevuto. Ma con la dedotta prova, il dott. Dallari non si proponeva già

di andare contro al contenuto del rogito Veneri 3 giugno 1915, bensì soltanto di stabilire il vizio del consenso prestato al patto controverso dal suo mandatario Magnanini. E difatti con la materia articolata a prova, si vuole porre in essere che il patto 4.º del rogito predetto fu aggiunto per postilla in seguito ad assicurazione data al Magnanini che il Dallari ne era a conoscenza e l'aveva accettato e che trattavasi dipura e semplice formalità, senza alcuna conseguenza in pregiudizio del debitore.

Erra l'appellante quando sostiene che con tale materia si vuole provare che il patto discusso è diverso nel suo contenuto da ciò che esso suona nell'istrumento Veneri, giacchè obbietto della prova invocata dal dott. Dallari è quella di dimostrare che la buona fede del suo mandatario Magnanini fu sorpresa con assicurazione di fatti non veri, e che per ciò il consenso che egli prestò alla accettazione del patto aggiunto per postilla fu viziato da dolo, per ciò nullo.

Le prove richieste non tendono a stabilire il contrario di quanto è l'atto scritto a distruggere il contenuto del patto in questione, per il che occorre la querela di falso; ma tendono ad illuminare come e perchè il mandatario Magnanini consentì al patto stesso, se egli spontaneamente e conformemente a verità lo accettò, o se viceversa lo accettò e sottoscrisse dietro l'inganno di assicurazioni mendaci. Tutto ciò non tocca l'operaio dell'ufficiale pubblico, nè l'atto scritto del medesimo ma il consenso puro e semplice di una delle parti contraenti nello stesso.

Nè si dica che l'invocata prova testimoniale è inammissibile perchè vietata dall'art. 1341 cod. civ. Con detta prova nulla si vuol provare contro ed in aggiunta al contenuto del ricodato rogito Veneri, nè si ha in animo di stabilire ciò che sia stato detto avanti o contemporaneamente a quell'atto, bensì soltanto si tende a chiarire con quali mezzi si giunse a persuadere il Magnanini a firmare l'istrumento suddetto per poi giudicare di conseguenza se il consenso prestato dal Magnanini stesso al mutuo di cui trattasi è valido oppure no. E nemmeno si sostenga che l'artificio che si pretende usato contro il Magnanini per indurlo a firmare il rogito Veneri con la postilla aggiunta del patto 4.º non è grave, giacchè l'assicurazione che quel patto era già a conoscenza del mandante ed era stato dal medesimo accettato, è cosa gravissima che può benissimo aver sorpresa la buona fede di un uomo di senso, com'è qualificato il Magnanini dalla stessa Prampolini, può averlo indotto a firmare l'atto senz'altro, nonostante la possibilità di scrivere al Dallari per ottenere dal medesimo la conferma di essere a conoscenza del patto controverso e di averlo già verbalmente accettato.

La materia pertanto delle due prove invocate dall'appellato, come pertinenti ed influenti in causa, meritano d'essere ammesse ad esperimento.

Dovendosi quindi far luogo ad istruttoria della causa è d'uopo tenere sospesa ogni decisione sul merito, sulle spese ed onorari.

P. q. m. ecc.

(I) Le specie sono la clinica dei giuristi.

La controversia risolta dalla sezione di Modena della Corte di Parma, con la sentenza surriferita, è uno dei casi clinici attuali fra i più interessanti. La sua gravità pare quasi inavvertita dal giudice, mentre il solo accenno al suo risultato pratico è sufficiente per accertarla. Ed è il seguente:

Si prestano 30.000 lire in carta moneta; le quali, si dice, corrispondevano a lire 27.320 di una moneta aurea non specificata. Il debitore si obbliga di restituire tanta carta moneta quanta occorrerà per acquistare, alla scadenza del debito, appunto 27.320 lire di moneta aurea. Nella specie decisa, dovrebbe sborsare 72.174 lire in carta moneta, per estinguere il debito capitale, pure ricevuto in carta moneta, di lire 30.000! Il ragguaglio di questa somma con l'oro, raffigurato quale semplice misura di calcolo (quale moneta di conto, come impropriamente si dice), basterebbe per buttare sul debito delle 30.060 di carta moneta, il deprezzamento o disaggio della medesima sull'oro alla scadenza del debito. La Corte di Modena riconosce legalmente corretto questo risultato; ma giunge alla conclusione per una via che, a mio sommo parere, non lo conosta.

Inespica infatti la Corte nella intelligenza degli art. 1821 e 1822 cod. civ. Già l'idea che il secondo articolo sia una eccezione di fronte al primo è frutto di equivoco. Sono due ipotesi diverse; appunto per ciò l'art. 1822 sancisce che, per esso, *la regola con-*

tenuta (nell'art. 1821) *non ha luogo*: diverso è il criterio da adottare. Quindi nessun rapporto, fra le due disposizioni, da regola ad eccezione.

Ebbi occasione di dimostrarlo ampiamente commentando l'art. 39 cod. comm. (*Commento dell'Unione tip. ed.*, 4.ª ed. vol. I parte 2.ª cap. 208). Riassumo l'esposizione ivi fatta

L'art. 1821 contempla il *debito pecuniario* che ha per oggetto il pagamento di una somma di danaro, senza riguardo alla materia, *forma publica percussa*, che funziona da moneta legale al momento in cui si paga (*in pecunia, non corpora cogitat, sed quantitatem* fr. 94 § 1 Dig. 46.3). Il debito è di somma numerica (cento, mille lire); sicchè le oscillazioni, in più o in meno, della moneta fra la costituzione e la estinzione del debito non influiscono: il debitore deve restituire la somma numerica prestata». Ha ricevuto 30.000 lire in carta moneta, e deve restituire 30.000 lire in carta moneta, valuta legale, quindi avente efficacia liberatoria pel valore nominale segnato su ciascun biglietto. La potenza di acquisto della moneta prestata è mantenuta, per tutta la durata del mutuo, dalla riscossione dell'interesse pattuito. Restituita dal debitore la somma numerica ricevuta, provvederà il creditore alla nuova investita.

L'art. 1822 contempla invece un *debito monetario*: il debitore si obbliga a restituire la stessa quantità e la stessa specie di monete d'oro o d'argento che ha ricevuto (tanti napoleoni, tanti dollari, tante sterline ecc.). Nei contratti commerciali, questo patto si esprime concisamente a mezzo della clausola «effettivo» od altra equivalente (art. 39 cod. comm.). La specie monetaria, ricevuta e da restituire, è l'oggetto del contratto: essa è stata considerata dai contraenti quale solo modo di estinzione di un debito di specie monetaria (art. 1819); la quale, per ciò, è *in obligatione* e non semplicemente *in solutione*. Se alla scadenza il debitore non restituisce la precisa *res debita*, il creditore ha diritto di procurarsela a mezzo di un pubblico ufficiale per conto e a spese del debitore e di essere risarcito dei danni (art. 68 cod. comm.). Appunto perchè si tratta di moneta d'oro o d'argento, indicata, specificata nel contratto (art. 293 cod. comm.), deriva che se il suo valore intrinseco è alterato, o non si trova più, o è messa fuori di corso «si rende l'equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui furono mutuate» (art. 1822 sec. al.); ipotesi queste non verificabili quando si riceve e si restituisce carta moneta, cioè una valuta legale avente corso obbligatorio pel suo valore nominale. Anzi «la sola moneta che ha questo corso è danaro nel rigoroso significato giuridico (Goldschmidt, *Handbuch* parte 2.ª § 104, pag. 1119), strumento legale di pagamento e di estinzione di ogni debito». In questo riconoscimento e costringimento risiede appunto la essenza del danaro.

Ora, non dà determinate monete di oro o di argento chi dà carta moneta, sia pure ragguagliata a una moneta aurea, non indicata, e per ciò immune nella sua designazione generica, dalle vicende menzionate nel secondo alinea all'art. 1822. Riesce poi inesplicabile che, quale conseguenza di siffatto ragguaglio, il giudice sottoponga il caso di un debito pecuniario di carta moneta, da lui considerato come *regola*, alla *eccezione dell'eccezione*, ravvisata nella norma dell'art. 1822!

La vagheggiata inalterabilità di valore di scambio della carta moneta a favore del credito, conseguita col tentativo, qualifichiamolo pure ingegnoso, di girare il precetto del secondo alinea 1821, si spunta di fronte alla natura del medesimo, in cui non pare eccessivo compendiare un provvedimento inderogabile, quando il biglietto, di Stato o di banca, è *carta moneta*, cioè valuta legale in corso al tempo del pagamento. Comunque, il ragguaglio non trasforma il debito pecuniario in debito monetario. Non si dà oro, solo perchè si ragguaglia all'oro la *carta-moneta* prestata! Si può nella compravendita pattuire un prezzo

diverso secondochè lo si paghi in oro oppure in carta; non si può invece, prestando carta-moneta, mettersi al coperto dalla perdita con un ragguaglio fantastico con l'oro. E chi ravvisa in simili operazioni una speculazione sul cambio (più propriamente: sull'aggio) associato all'assicurazione, ha il torto di trarre nell'ambito degli affari di borsa un prestito schiettamente civile. In questo, il patto in esame produce l'effetto di una imposizione capitalistica sul contraente più debole; non apparisce, insomma, la espressione della *comune intenzione* delle parti (art. 1131 cod. civ.): comune, perchè risultato conciliativo di due interessi antagonisti. Lo rendono sospetto: la inalterata decorrenza dell'interesse sulle lire 30.000, la sola somma in realtà prestata, e la ipoteca iscritta per questa somma capitale, debito effettivo non ingrossato artificiosamente, e quindi sola garanzia efficace anche di fronte ad altri eventuali creditori ipotecari. Inoltre, nell'ambito strettamente giuridico, vien fatto di credere: supposto che il debitore divenga, a sua volta, creditore del proprio creditore, e per somma eguale di lire 30.000 in carta moneta, in tale ipotesi, la compensazione sopprimerebbe i debiti reciproci eppure lascierebbe tuttavia insoluto il margine aureo assicuratosi dal credito più avveduto (art. 1287 al pr. cod. civ.)?

Il nostro attuale regime monetario, bellico e posibellico, ribadisce la bontà dell'argomentazione fin qui svolta? Lo esclude recisamente la sezione di Modena. E motiva in proposito, con tale indipendenza di apprezzamenti economici sul sistema monetario in vigore, da rasentare l'anarchia! Scrive: « Il solo Stato e i soli Istituti di emissione furono temporaneamente esonerati dal cambiare i biglietti di moneta cartacea in moneta metallica: e non così i privati (sic), i quali rimasero liberi di contrattare fra loro in ordine al valore da attribuirsi all'uno o all'altra di detta qualità di monete. In virtù delle leggi (del 1894 e del 1910) il mercato monetario rimase pienamente libero fra i privati: i prezzi della moneta cartacea e metallica non furono fissati, onde ai privati rimase la facoltà di innalzarli e di abbassarli a loro talento, come era loro lecito prima del 1. maggio 1866 e subito dopo il 7 aprile 1881. Cosicchè: la potenzialità di acquisto delle due cifre di carta moneta, quella di lire 30.000 data, e quella di lire 72.174 richiesta, è sempre la stessa. Il patto in esame adunque non è affatto oneroso, voltachè le parti contraenti considerarono la carta moneta che passò fra loro, e doveva ripassare alla restituzione della somma mutuata, non al valore nominale, ma al suo valore di fronte alla moneta metallica ».

Giustifico l'apprezzamento fatto di questa motivazione, dapprima alla stregua della dottrina, poi di fronte alla legislazione bellica.

Il corso obbligatorio della carta moneta può assumere queste due forme: — 1. Stato e banche di emissione sono obbligati a convertire a vista i rispettivi biglietti; ma Stato, banche e privati devono riceverli in pagamento per il loro valore nominale. E' questo il corso legale, che esiste in Inghilterra, e che era enunciato come esistente in Italia prima della guerra nell'art. 9 del testo unico 28 aprile 1910 n. 204; sebbene lo Stato fosse esonerato dall'obbligo della conversione dei suoi biglietti, e le banche convertissero i propri in biglietti di Stato inconvertibili, oppure in specie metalliche, però col pagamento « del prezzo del cambio secondo la quotazione del giorno della borsa più vicina » (art. 8). Ma anche la conversione condizionata è svanita con la guerra (art. 1 dec. It. 27 febbraio 1916, n. 224.); — 2. Stato e banche sospendono la conversione e tutti devono accettare il biglietto per il suo valore nominale. Questo è il corso forzoso. Il biglietto è moneta, carta-moneta: mezzo legale di estinzione di ogni debito per il suo valore nominale. E' — come scrivo nel mio *Corso* (sec. ed. pag. 175) — una *datio in solutum* coattiva, in precisa antitesi con la *datio in solutum* volontaria del-

la libera circolazione dei biglietti (art. 1245 cod. civ.); sebbene l'efficacia liberatoria del biglietto per il suo valore nominale sia nell'un caso e nell'altro identica.

Pare che la Corte attribuisca al corso dei biglietti esistenti in Italia una terza forma, per cui, di fronte alla inconvertibilità dei medesimi, esista la incondizionata libertà dei privati di modificare a loro talento i prezzi delle monete « non fissati dalla legge »; sicchè sarebbe in loro arbitrio elevarli ed abbassarli e mutare il rapporto fra la carta moneta e la moneta metallica secondo il personale intento speculativo. Insomma: l'Italia si troverebbe soggetta ad un regime monetario per cui il cittadino può accettare o rifiutare, nello scambio interno, la valuta legale del proprio paese, disponendo del suo valore come di un bene patrimoniale esclusivamente proprio, e per ciò attribuendo alla medesima il valore convenzionale che più gli fa comodo... In questo spregiudicato giudizio dimentica l'art. 441 del cod. pen., per cui: « chiunque rifiuti di ricevere per il loro valore monete aventi corso legale nello Stato è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta »; dimentica che, buttata pure a mare tutta la legislazione bellica in argomento, rimane saldo l'art. 9 già ricordato per cui la carta ha corso legale, e cioè carta-moneta; e, come tale, deve da ogni privato riceversi per il suo valore nominale.

Senza escogitare il sistema illegale del ragguaglio, i creditori possono premunirsi dal deprezzamento, non catastrofico s'intende, della carta moneta! Prestano la somma in moneta metallica, esigendo di ritorno la stessa specie di moneta metallica; cosicchè, se questa non si trova, ottengono « l'equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui furono mutate ». Si applica insomma il secondo alinea dell'art. 1822: non per la funzione del ragguaglio e, tanto meno, con la simulazione fraudolenta di ciò che fu fatto; bensì con la realtà della moneta aurea prestata. Il creditore è favorito se l'aggio della moneta metallica sale; ed è favorito il debitore se diminuisce. Però, quanto effettivamente avviene, per la impossibilità o difficoltà di prestare oro, è questo: i creditori prestano carta moneta, e cercano nell'aumento dell'interesse il corrispettivo dell'alea pel deprezzamento della carta. E' un inconveniente, si capisce, determinato dal corso obbligatorio dei biglietti, ma non una illegalità. L'obbligo di ricevere la carta moneta per il suo valore nominale è l'indispensabile surrogato della vacillante fiducia dei cittadini sulla più o meno sicura e sollecita conversione della moneta cartacea in moneta metallica.

Riguardo alla legislazione bellica, è sfuggito alla Corte l'imponente movimento legislativo in proposito, sia pure frammentario, diretto a forzare, fin dove era possibile, la fiducia della carta moneta, impedendone il tracollo. Passarono alla Corte inosservati i divieti legislativi sulla esportazione delle monete auree e sulla loro incetta e demonetazione per l'industria degli oggetti preziosi, acciò la loro scarsità non si ripercuotesse sul valore nominale della carta; la vigilanza sul commercio della divisa estera, così da imporre in modo circostanziale le modalità del suo esercizio e fissare norme cautelari per la formazione del prezzo dei cambi (dec. It. 10 gennaio 1918 n. 26), perfino con la costituzione di un apposito Istituto nazionale (dec. It. 11 dicembre 1917 n. 1956); tanto lontano era il pensiero legislativo di permettere ai privati, a loro mal talento, di sbizzarrirsi sul corso legale della propria moneta! Nè basta. Ad alleviare la condizione delle società esercenti pubblici servizi, costretti da precedenti contratti ad ammortizzare in oro i capitali e pagare in oro gli interessi delle obbligazioni emesse, lo Stato le autorizzò, con equi temperamenti pei creditori, ad effettuare i pagamenti in carta moneta, fissando, imperativamente, e il deprezzamento della carta sull'oro a non più del 25 per cento (dec. It. 14 aprile 1918 n. 513), e al massimo del 15 per cento se le obbligazioni sono pagabili nel regno, pareggiandone la condi-

zione alle obbligazioni emesse da società esercenti ferrovie o tramvie (dec. It. 25 giugno 1917 n. 1023 art. 2: « Per le obbligazioni emesse da queste società portanti la clausola « oro effettivo » o altra equivalente, i pagamenti saranno fatti in valuta legale con l'aggiunta del cambio al corso ufficiale del giorno della scadenza, senza però superare in nessun caso il limite massimo di lire 115 per ogni cento lire in oro») ecc. Se per rapporti anteriori al periodo bellico, involgenti interessi pubblici, il legislatore usò tanta discrezione di provvedimenti equitativi per non screditare la propria moneta cartacea, come disconoscere che in essi è delineato il proposito di assegnare, nello scambio interno, alla carta moneta la funzione di valuta legale normalmente alla pari con la moneta metallica o emigrata o tesaurizzata?

Fu detto argutamente che il credito sotto forma di corso forzoso è il credito mutilato dalla guerra, che cammina su una gamba naturale, mentre l'altra è di legno! D'accordo; ma questo stato doloroso non va tratto all'exasperazione per opera della speculazione. Chi ha redditi fissi in carta moneta subisce già la continua mobilità dei prezzi di tutte le cose necessarie perchè gli si precluda anche il credito, ragguagliando un prestito consuntivo fattogli in carta moneta all'oro che, per lui, è ormai il paradiso perduto di ogni illusione!

LEONE BOLAFFIO

Prof. Ordinario nella R. Università di Bologna.

(2) Ad integrare la conoscenza dell'importante questione che, per quanto è a nostra notizia, si presenta per la prima volta dinanzi ai nostri Tribunali, pubblichiamo anche la parte che vi si riferisce della sentenza appellata 7 giugno 1921 del Tribunale di Reggio-Emilia:

« La causa si riassume tutta nella questione principale che si agita dai contendenti: se debba aver valore ed effetto il patto 4. apposto al contratto di mutuo, se cioè il Dallari sia tenuto a corrispondere alla Prampolini non già la stessa somma ricevuta a prestito ma una ben maggiore pure in moneta cartacea, quanta ne occorrerebbe per acquistare alla scadenza del mutuo la stessa quantità di moneta aurea, che, alla data del contratto, corrispondeva alla quantità della moneta prestata.

« Un primo argomento di radicale nullità di quel patto trae il procuratore del Dallari dall'art. 1821 cod. civ., secondo il quale il mutuatario è tenuto a restituire soltanto la somma numerica ricevuta a prestito, nella specie in corso al tempo del pagamento, anche se prima della scadenza del contratto accada aumento o diminuzione nelle monete prestate. Ma è da osservarsi che le norme poste nel citato articolo sono dispositive e suppletive, ad integrare la mancanza e le lacune della manifestazione della volontà dei contraenti; e, trattandosi di disposizioni di diritto privato, non è vietato alla parte di stipulare altri patti, dettati dai loro rispettivi opposti interessi. Addurre che è della natura e della essenza del mutuo restituire tanto denaro quanto se ne è ricevuto a prestito, è argomento che non coglie nel giusto segno la questione e che non vale a risolverla; se cioè il mutuatario possa impegnarsi di restituire un uguale valore commerciale di quello ricevuto, subendo tutta a suo carico la svalutazione della moneta cartacea che gli fu consegnata verificatasi nel tempo tra la stipulazione del e la scadenza di esso.

« I termini della convenzione chiaramente escludono che la somma richiesta dalla Prampolini in restituzione, di tanto superiore a quella prestata, nasconda e rappresenti in buona parte l'usura palliata sotto forma di capitale, e che il patto in esame sia basato sopra una causa illecita e riprovevole: in sostanza, la mutuante, com'essa stessa sostiene, prevedendo il rinvio della carta moneta prestata, mirò a garantirsi da ogni alea, richiedendo che il debitore

si fosse obbligato a restituire alla scadenza del mutuo tanta carta moneta corrispondente al valore commerciale della somma mutuata al tempo del contratto ragguagliandola però al valore della moneta aurea. Queste considerazioni invalidano l'altro argomento, onde il procuratore del Dallari sostiene la nullità del patto, che cioè la moneta fu prestata dalla Prampolini non *uti corpus*, ma *uti quantitas*, e in carta moneta deve restituirsi. Il patto è troppo chiaro per ammettere dubbio di interpretazione: le parti tennero invece considerazione del valore, del prezzo della carta moneta, stipulando che uguale dovesse essere quello da prestare e quello da restituire. Riesce quindi anche inutile ricorrere all'art. 1822 cod. civ. per esaminare se sia applicabile al caso, poichè la creditrice, nè assume di aver mutuato monete d'oro, nè richiede che le siano rese oggi moneta di quella specie, ma pretende invece che le sia corrisposta la svalutazione subita dalle L. 30.000 somministrata al Dallari, alla scadenza del contratto, che ai termini del patto stipulato dovrebbe essere rappresentata dall'aggio al 3 giugno 1920 sulla somma in moneta aurea che poteva acquistarsi colla moneta cartacea versata al 3 giugno 1915. — Neppure può ritenersi, come sostiene il procuratore del Dallari, che il patto in esame urti contro disposizioni di ordine pubblico, quelle sul corso della moneta, cui non è lecito derogare per volontà private. La questione fu dibattuta specialmente dopo l'applicazione del corso forzoso imposto colla legge 1. maggio 1866; nè, per vero, mancano giudicati cui aderisce pure parte della dottrina, che sostennero non fosse lecito alle parti di stipulare l'obbligo di corrispondere nei pagamenti l'aggio della moneta cartacea sull'oro, perchè così si eludeva la legge, di ordine pubblico, che assegnava alla carta moneta uguale valore che alla moneta aurea, dandosi invece ai biglietti di Stato un valore minore al nominale, e aggravandosi anche la condizione del debitore. Ma giuristi insigni, seguiti anche da altri giudicati, insorsero a sostenere l'opposta teoria: si perchè il patto di corrispondere nei pagamenti l'aggio sull'oro aveva un fondamento di giustizia consentendo al creditore di ricevere alla scadenza del contratto lo stesso valore effettivo dato nel contrattare; si perchè il patto era anche utile restituendo al credito quella larghezza d'oro scomparsa in seguito al corso forzoso (v. PESCATORE, *Monitore dei trib.* anno XVII, n. 37, pag. 899; SAREDO, *Legge 1871*, pag. 301).

« Sostiene il procuratore del Dallari che, in sostanza, il corso forzoso vige attualmente in Italia, dopo la legge 20 luglio 1894 n. 339, che sospese l'obbligo dello Stato di effettuare il cambio in valuta metallica di biglietti a suo debito; in base alla quale furono esonerati dallo stesso obbligo gli istituti di emissione per i biglietti a vista da essi emessi. Ora è da osservarsi che tutte queste leggi, come quella sul corso forzoso avanti citata, prescrivono che la carta moneta debba sostituire in tutto la moneta metallica, ma non limitano i prezzi della moneta in circolazione, nè vietano alle parti di rialzarli, purchè i pagamenti si pattuiscano e si eseguano in moneta cartacea al valore nominale. Ed a riprova di quanto si afferma potrebbe citarsi la disposizione dell'art. 1 D. L. 28 febbraio 1916, n. 224 che provvedeva a regolare i pagamenti da eseguire durante la guerra in adempimento di contratti portanti la clausola « oro effettivo » o altra equivalente, stabilendo che essi dovessero farsi in valuta legale al corso ufficiale del cambio della scadenza.

Se non che occorre precisare la portata ed i limiti del patto in contestazione, quale fu fissata dalla volontà degli stessi contraenti. Il procuratore della Prampolini, che condusse anche a termine le trattative del mutuo, spiega che intenzione delle parti fu di evitare un danno sì alla creditrice che al debitore e temendosi che la guerra avrebbe cagionati gravi perturbamenti sul valore della carta moneta dalla data del

contratto fino alla restituzione della somma mutuata, fu preso come termine di ragguaglio la moneta aurea, stabilendosi che si sarebbe dovuto restituire la moneta cartacea occorrente per acquistare quella stessa somma di moneta aurea, valutata alla stipulazione del mutuo, alla scadenza del medesimo. Se dunque quel patto tendeva a garantire creditrice e debitrice da ogni danno derivante da un eventuale svalutazione della carta moneta, è certo che il rialzo fortissimo del cambio dell'oro ha frustrato lo scopo che i contraenti si erano proposti, e che l'adempimento di quel patto riuscirebbe oltremodo oneroso per il debitore, importando un grave danno a lui ed un indebito arricchimento per la creditrice.

Era lecito alla mutante di richiedere al mutuatario sul capitale da restituire indennizzo limitato alla svalutazione della carta moneta alla scadenza del mutuo, svalutazione che sarebbe rimasta a carico di lui e che al momento della stipulazione fu ragguagliata all'aggio sulla moneta aurea; ma è da ammettersi che molteplici cause, direttamente o indirettamente scaturite dalla guerra, hanno sensibilmente agito sui valori monetari ed alterati i rapporti tra la valuta aurea, rendendo eccessivamente onerosa l'obbligazione del Dallari. Le condizioni del mercato monetario si sono adunque alterate ed inasprite di tanto di quanto non era dato prevedere alle parti al momento della perfezione del contratto.

Se il Dallari, stretto dal bisogno, si vincolò ad un patto che, pur non essendo contrario alla legge, non è nella legge e nelle ordinarie e normali contrattazioni, non si può aumentare la sua somma di sacrificio in conseguenza di circostanze straordinarie che se anche in parte avessero potuto prevedersi al tempo del contratto, hanno apportato tale peso nella condizione del debitore, quanto allora alle parti non era possibile prevedere.

« Non è che nella fattispecie, il mutuo essendo stato contratto il 3 giugno 1915, possa avere applicazione l'art. 1. del D. L. 27 maggio 1915, secondo il quale a tutti gli effetti dell'art. 1266 cod. civ. la guerra è considerata come caso di forza maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa, perchè la obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di mobilitazione generale; ma nel caso in esame debbono soccorrere le norme di diritto comune poste negli art. 1104 e 1124 cod. civ.

« Il consenso è un requisito essenziale ad ogni contratto, ed è nella manifestazione espressa o tacita delle parti; esso è basato su presupposti di fatto che, venendo a mancare, ne legittimano la risoluzione. Secondo l'art. 1124 cod. civ. la buona fede e l'equità debbono presiedere a tutti i contratti, e l'iniquità e l'eccessiva gravosità che dall'esecuzione derivasse ad uno dei contraenti può essere causa della risoluzione di esso. Nella specie la guerra ha determinato nel cambio dell'oro un inasprimento che ha superato ogni possibile previsione, mutando profondamente lo stato di fatto sul quale i contraenti avevano stipulato il patto in esame e rendendo affatto insostenibile l'onere dell'adempimento di esso da parte del debitore. La onerosità del sacrificio che oggi si richiederebbe al Dallari consente di affermare sicuramente che se nel giugno 1915 avesse potuto prevedere che il cambio dell'oro da L. 109.80 sarebbe salito al 3 giugno 1920 a L. 264.18 e che per una somma di L. 30.000 sarebbe stato obbligato a restituire alla scadenza del mutuo una somma di L. 72.174 oltre gl'interessi del 6% e le tasse a suo carico, si sarebbe ben guardato dallo stipulare il patto in questione, giacchè, cedendo al bisogno, avrebbe incontrato molto minore sacrificio nel prendere a mutuo la somma occorrente con un'usura elevatissima, senza impegnarsi a restituire alla scadenza del contratto un capitale più che doppio di quello ricevuto. Ne è da obiettare che il Dallari accettò volontariamente con quel patto, anche le conseguenze dell'imprevedibile, e l'alea e il rischio di

costituirsi debitore di una somma ben maggiore di quella ricevuta, perchè è certo che *voluntas non fertur ad incognitum* e ch'egli, anche per la natura stessa del contratto, non intese gravarsi di un sacrificio senza limiti e che eccedeva la necessità dei suoi bisogni.

Per le sopra espresse considerazioni, il patto di cui è parola è da considerarsi nullo, perchè divenuto eccessivamente oneroso e non rispondente nelle sue conseguenze alla volontà delle parti alla data del contratto; sicchè, ferme tutte le altre condizioni poste nel rogito di mutuo, deve dichiararsi tenuto il Dallari a restituire la stessa somma ricevuta, nella stessa qualità e quantità, in moneta cartacea, valendo la disposizione di cui all'art. 1821 cod. civ. per la risoluzione della questione principale. Donde la validità e conferma dell'offerta reale fatta dal Dallari il 17 luglio 1920 per la somma capitale che egli è tenuto a restituire, oltre gl'interessi scaduti coll'ultimo semestre 1920 e la R. M. dell'ultimo trimestre 1919 e del primo semestre 1920 ed oltre le spese da liquidare inerenti al contratto stesso. Pertanto deve autorizzarsi il deposito di detta somma presso un istituto di credito a mente dell'art. 909 cod. proc. civ. a disposizione della Sig. Prampolini, ordinandosi la cancellazione dell'ipoteca iscritta da costui a garanzia del mutuo.

Conseguenza necessaria delle conclusioni sopra espresse è la nullità del precetto immobiliare intimato dalla Sig. Lia Prampolini al Dallari in data 17 luglio 1920 a mente degli art. 568 c. p. c. e 2081 cod. civ. perchè eseguito in base a credito non liquido, tale non potendo ritenersi quello su cui si sono appuntate le ragioni e le eccezioni del Dallari, che hanno trovato in giudizio accoglimento.

Non ravvisa il Tribunale titolo sufficiente per far luogo alla domanda di danni del Dallari non ricorrendo dolo o colpa da parte della Prampolini nell'ave. chiesto il pagamento di un debito in base a un patto che il debitore aveva liberamente accettato. (Continua)

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

G. CARO — *Dizionario ragionato dei Simboli* (Storia e Mitologia universale — Lettere — Arti — Scienze — Archeologia — Numismatica — Iconologia — Ermetica — Scienza mistiche e occulte — Emblematologica — Agiografia — Leggende — Tradizioni — Usi e consumi — Curiosità). 1922 — Un vol. in-8 gr., di pag. XVI-365, con 160 disegni originali, in artistica copertina decorata da E. Anichini (Ulrico Hoepli Editore, Milano) L. 36.

Avviene di frequente che persone anche di cultura superiore alla media, trovandosi davanti ad un'opera d'arte, non sappiano con esattezza interpretare il significato di alcuni attributi grafici, di gesti o di atteggiamenti. Avviene pure che molti cultori delle arti figurative, anche esimii, dovendo tradurre un concetto in una espressione riassuntiva ma eloquente, non sappiano subito trovare la concezione rispondente e più adatta.

A tale lacuna sopperisce efficacemente questo dizionario, ragionato con profonda disamina critica della storia e della mitologia universali, della letteratura, delle arti, delle scienze. Esso è una vera enciclopedia dilettevole ed istruttiva, scritta con elegante spigliatezza, ricca di citazioni e di notizie che hanno il pregio della curiosità sempre e percorrono tutti i campi della cultura, dalla archeologia alla numismatica, dalla emblematologica alla araldica, dalle discipline mistiche ed occulte alle leggende e agli usi e costumi popolari.

Seicentossanta voci sono annotate e commentate con osservazioni soggettive e con stile schiettamente letterario, indice della versalità e della buona italianità dello scrittore; e centossanta disegni originali corredano signorilmente la trattazione della materia. Un indice analitico dei soggetti simbologeganti rende di somma e facile praticità il Dizionario, per i richiami della figura sintetica o convenzionale occorrente a pitture, sculture o a disegni in genere. Acquista serietà e autorità l'opera dalla dotta prefazione e dal copioso elenco delle fonti da cui l'autore attinse con vero scrupolo di critico e di letterato.

Degna di nota l'accurata veste tipografica del volume, degna di lode la splendida legatura con una indovinatissima composizione del prof. E. Anichini, uno dei migliori fra i moderni illustratori del libro.

FINANZE DI STATO

Le tasse di Bollo e di registro.

Le tasse di bollo, sulle concessioni governative, e di pubblico insegnamento hanno dato, nei primi cinque mesi del corrente esercizio, un gettito di 561 milioni, contro 557 milioni resi nello stesso periodo dell'anno scorso, con una differenza in più di 4 milioni.

Come sempre, il maggiore introito è quello dato dalle tasse di bollo sugli atti civili, commerciali e giudiziari che hanno recato un contributo di 142 milioni, contro 106 milioni nei primi cinque mesi del 1921-22, e con una differenza in più di 36 milioni.

La tassa di circolazione su biglietti degli Istituti di Emissione è invece in diminuzione (50 milioni nel periodo in esame, contro 55 milioni nei primi cinque mesi del decorso esercizio).

La tassa di bollo sul lusso e sugli scambi è in aumento di 6 milioni, perchè ha reso 85 milioni nei primi cinque mesi del 1921-22, e 91 milioni nel corrispondente periodo dell'anno in corso.

La categoria delle tasse di registro ed ipotecarie ha dato un gettito complessivo di 422 milioni, contro 353 milioni e con un incremento di 69 milioni.

A formare la cifra di 522 milioni concorrono i seguenti cepti di entrata: tasse di successione, di manomorta, di registro, ipotecarie, ed il contributo a favore dei mutilati applicato su questi tributi.

Le tasse di successione presentano — per il periodo considerato — un aumento di 21 milioni, essendo passate da 87 milioni nei primi cinque mesi del 1921-22 a 108 milioni in quelli del 1922-23.

Le tasse di registro danno l'aumento più notevole tra i diversi titoli di entrata: da 202 milioni si sono portate a 262 milioni con un differenza in più di 60 milioni.

Il gettito dei monopoli industriali.

Nel mese di novembre u. s. i monopoli industriali hanno dato all'Erario un contributo di 257 milioni, mentre nello mese del precedente esercizio il gettito aveva raggiunto i 257 milioni e mezzo.

Tra i diversi titoli di entrata, il più importante è sempre quello dei tabacchi, i quali hanno reso la somma di 228,5 milioni, superiore di 2,5 milioni a quello del novembre 1921.

Il monopolio sulla vendita dei fiammiferi presenta, nella cifra d'entrata, una diminuzione di 2 milioni, avendo quasi raggiunto i 14 milioni.

Dalla vendita dei sali si sono ricavati 14,8 milioni, contro 14,5 milioni per il novembre 1921.

Il monopolio di vendita delle carte da gioco (che nel novembre 1921 aveva reso 840 mila lire) è stato sostituito, con R. Decreto-Legge 3 luglio 1921, n. 848, da una speciale tassa di bollo, e cessa perciò di portare il suo contributo in questa categoria di entrate.

Considerando poi i primi cinque mesi del corrente esercizio finanziario, risulta che i monopoli industriali hanno dato un gettito di 1.284 milioni contro 1.259 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio 1921-22, con un aumento di 25 milioni.

I tabacchi figurano per 1.141 milioni, contro 1.117 milioni e con 24 milioni di aumento.

I fiammiferi presentano una diminuzione di quasi 4 milioni e mezzo (77,9 milioni nei primi cinque mesi del 1921-22, contro 74 milioni in quelli del 1922-23).

I sali sono per contro in aumento di 8 milioni, essendo passati da 61 a 69 milioni.

La situazione del tesoro

Il Ministro del Tesoro comunica il conto riassuntivo del Tesoro alla data del 31 luglio 1922 — e cioè relativo al movimento di Tesoreria per il primo mese dell'esercizio finanziario 1922-23 — che presenta le seguenti cifre:

	al 30 giug. 1922	al 31 lugl. 1922	Differenza
Fondo di cassa	3.019.728.999	3.073.889.742	+ 54.160.742
Crediti di Tesoreria	17.201.529.349	18.026.527.131	+824.997.781
Insieme	20.221.258.348	21.100.416.603	+879.158.254
Debiti di Tesoreria	42.010.669.538	42.671.418.424	-633.748.886
Sit. del Tesoro	21.819.411.189	21.574.001.821	+254.409.360

Risulta quindi che nel primo mese del corrente esercizio si è verificato un disavanzo di Tesoreria di 21 miliardi e mezzo, dovuto alla differenza tra 42,6 miliardi di Debiti di Tesoreria e 21,1 miliardi del Fondo di Cassa e dei Crediti di Tesoreria insieme. All'inizio della gestione (30 giugno 1922) il disavanzo era di 21,8 miliardi, e cioè di 300 mi-

lioni circa superiore a quello del 31 luglio; va perciò esattamente rilevato un miglioramento della situazione del Tesoro per L. 245.409.368,08.

Il Fondo di Cassa è passato da 3.019 milioni al 30 giugno 1922 a 3.073 milioni al 31 luglio 1922, per aumento (54 milioni) proporzionalmente maggiore del numerario che dei fondi all'estero e degli effetti in portafoglio.

I Crediti di Tesoreria sono passati, per il periodo in esame, da 17.201 milioni a 18.026 milioni per aumenti relativi ai seguenti titoli: Rimborso pagamenti effettuati per conto della Cassa Depositi e Prestiti e di Amministrazioni di Stato. Pagamenti all'estero per conto di Ministeri, Sovvenzioni a Società concessionarie di ferrovie. Dalle suddette diminuzioni vanno però detratte alcune variazioni in meno relative ad altri titoli di credito.

I Debiti di Tesoreria sono passati da 42.040 milioni a 42.674 milioni con un aumento di 634 milioni. A formare questo aumento concorrono: i Buoni del Tesoro ordinari per 663 milioni; il conto corrente infruttifero del Fondo culto, per 2 milioni; i conti correnti infruttiferi di altre Amministrazioni per 211 milioni. Naturalmente anche dalla somma degli aumenti dei vari titoli di Debiti di Tesoreria vanno detratte le variazioni in meno per parecchi altri titoli, ottenendo così l'aumento di debito di 634 milioni.

Nella partita dei Debiti di Tesoreria figurano tra l'altro senza variazioni 1 miliardo e 867 milioni di biglietti di Stato, 281 milioni di Buoni di Cassa e 700 milioni di Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione.

E' da rilevare che i biglietti di Stato sono coperti per 158 milioni, depositati nella Cassa DD. e PP. e che i Buoni di Cassa sono parimenti coperti per 191 milioni di monete divisionali d'argento.

Le entrate dello Stato

Secondo nostre informazioni da fonte competente, nei primi cinque mesi dell'esercizio finanziario in corso, le entrate dello Stato si sono elevate a L. 4.853.923.893, mentre nel periodo corrispondente dell'esercizio 1921-22, avevano segnato una cifra di L. 4.716.360.092. La differenza in più risulta perciò di L. 137.563.745.

Esaminando sommariamente le cifre relative ai vari cepti di entrata si deve anzitutto rilevare il diminuito gettito (per 140 milioni) delle imposte dirette sui redditi, le quali da 1.580 milioni nei primi cinque mesi del 1921-22, sono scese a 1.442 milioni nel corrispondente periodo del 1922-23. La diminuzione deriva principalmente dal naturale minor rendimento delle imposte sui profitti di guerra, sugli aumenti patrimoniali, ed anche di quella straordinaria sul patrimonio.

Il rendimento dei monopoli industriali continua ad aumentare, ed è passato, nei periodi in esame, da 1.259 a 1.284 milioni con una differenza in più di 25 milioni, che va attribuita per la quasi totalità ai tabacchi.

Le imposte indirette sui consumi presentano il più forte incremento (e cioè 391 milioni). Sarà bene però rilevare che, della cifra di 1.045 milioni rappresentante l'entrata globale, 554 milioni sono dovuti alle imposte di fabbricazione, le quali sono per la massima parte la trasformazione dei monopoli commerciali.

Trascurabile è l'incremento delle tasse di bollo passate da 557 a 561 milioni con 4 milioni di maggiore entrata.

Le tasse di registro sono invece considerevolmente aumentate: da 352 sono salite a 422 milioni con una differenza in più di 70 milioni da attribuirsi alle tasse di registro e di successione.

Il lotto infine segna un nuovo e maggiore gettito di 26 milioni.

Riportiamo quindi le cifre precise relative alle entrate dello Stato per i primi cinque mesi di ciascuno degli esercizi 1921-22 e 1922-23:

TITOLO	Primi cinque mesi		Differenza
	1921	1922	
Imposte dirette	L. 1.580.480.436	1.442.523.720	-137.956.716
Monopoli industriali	1.259.125.141	1.284.767.716	+ 25.642.575
Imposte indirette	654.485.743	1.045.957.687	+391.471.944
Tasse di bollo	556.947.660	561.258.074	+ 4.310.414
Tasse di registro	352.695.403	422.369.626	+ 69.674.223
Lotto	70.966.060	97.047.070	+ 26.081.010
Monopoli commerc.	241.659.655	—	-241.659.655

Totali L. 4.716.360.098 4.853.923.893 +137.563.745

La circolazione fiduciaria.

Alla data del 31 ottobre u. s. la circolazione fiduciaria delle Banche di Emissione era così ripartita, per un ammontare complessivo di 18 miliardi e 212 milioni, fra i tre Istituti: Banca d'Italia, 14.231 milioni; Banco di Napoli, 3.297 milioni; Banco di Sicilia, 684 milioni.

Rispetto al 20 ottobre 1922 si nota un aumento di 373 milioni.

La garanzia dei biglietti in circolazione era costituita da 2 miliardi e 29 milioni di riserve metalliche, così distribuite: Banca d'Italia, 1.654 milioni; Banco di Napoli, 300 milioni; Banco di Sicilia, 75 milioni. Per la rimanente cifra, i biglietti in circolazione erano coperti da attività diverse.

Il rapporto della riserva alla circolazione era, sempre alla data del 31 ottobre 1922, del 19.49 per cento per la Banca d'Italia, del 16.01 per cento per il Banco di Napoli, al netto dalla circolazione per conto dello Stato, e del 27.66 per cento per il Banco di Sicilia.

Alla circolazione degli Istituti di Emissione andrebbe poi aggiunta quella di Stato, per la quale non si hanno che le cifre relative al 31 luglio 1922. A tale data la circolazione dei biglietti di Stato e dei Buoni di Cassa risultava di 2 miliardi e 148 milioni, coperta per 349.7 milioni.

Essendo presumibile che la circolazione di Stato non abbia subito sensibili variazioni, si può dire che la circolazione cartacea ammontava alla data del 31 ottobre u. s. a 2 miliardi e 360 milioni, ed era coperta da riserve metalliche per 2.378 milioni, contro rispettivamente 19.987 milioni e 2.386 milioni per la data del 20 ottobre u. s.

Il gettito sulle imposte dirette

Nel mese di ottobre u. s., le imposte dirette sui redditi hanno dato un introito di 716 milioni, contro 770 nel mese di ottobre del 1921, e con una differenza in meno di 54 milioni.

Della cifra complessiva di 716 milioni, la somma di 294 è dovuta all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, che nell'ottobre 1921 aveva reso 197 milioni, e cioè 97 milioni in meno che nello stesso mese di quest'anno.

L'imposta sui profitti di guerra ha poi reso 146 milioni, contro 232 milioni nell'ottobre 1921, diminuendo così il suo gettito di 86 milioni; e l'imposta straordinaria sul patrimonio ha dato un introito di 74 milioni; ma nello stesso mese del 1921 aveva recato un contributo di 104 milioni.

Nel primo quadrimestre dell'esercizio finanziario in corso (1922-23) le imposte dirette sui redditi hanno poi dato 1.408 milioni mentre lo stesso periodo del precedente esercizio avevano raggiunto la somma di 1.568 milioni. Va quindi riscontrata una differenza in meno di 160 milioni, dovuta essenzialmente al diminuito gettito delle imposizioni tributarie del dopo-guerra.

Il maggior concorso è dato dall'imposta sui redditi di R. M., con 538 milioni, contro 407 del 1° quadrimestre 1921-1922 e con un aumento di 131 milioni.

L'imposta sui profitti di guerra è in diminuzione di 190 milioni essendo passata da 496 milioni nel primo quadrimestre del precedente esercizio a 306 milioni in quello del corrente anno finanziario.

L'imposta straordinaria sul patrimonio figura per 186 milioni, contro 254; essa pure in diminuzione di 68 milioni.

L'imposta sui fabbricati è salita da 58 a 59 milioni. L'imposta sugli aumenti di patrimonio presenta 123 milioni di minore introito, e cioè da 192 è scesa a 69 milioni.

L'imposta sui dividendi è invece in aumento di 1,4 milioni differenza fra i 12,5 del primo quadrimestre 1921-22 e i 13,9 milioni dello stesso periodo dell'attuale esercizio).

Le imposte indirette sui consumi

Le imposte indirette sui consumi — che nell'esercizio scorso hanno reso oltre 2 miliardi 58 milioni, e per le quali è previsto un gettito, per l'anno in corso, di 2 miliardi 257 milioni — hanno dato, nel novembre u. s. (quinto mese del corrente esercizio) un maggiore introito di 68 milioni, essendo passate da 160 milioni nel novembre 1921 a 228 milioni nel novembre 1922.

A formare questa differenza in più concorrono principalmente le imposte di fabbricazione per 34 milioni, l'imposta sul vino per 25 milioni, e l'imposta di consumo sul caffè per 14 milioni.

Le imposte di fabbricazione sono salite infatti, per il periodo considerato, da 82 a 116 milioni. Tale aumento è dovuto essenzialmente alla trasformazione dei monopoli commerciali in imposte di fabbricazione.

L'imposta sul vino, che nel novembre 1921 aveva reso 23 milioni, ha dato ora un gettito di 48 milioni.

Tra gli altri cespiti di entrata vanno rilevati i seguenti: i redditi doganali e marittimi, escluso il dazio sul grano, per il quale vige esenzione, per 37 milioni (contro 45 milioni del novembre 1921); la tassa sulla vendita degli oli minerali importati, passata da 6,1 a 5,6 milioni; il dazio consumo di Roma, per 2,3 milioni e quello della città di Venezia, di recente istituzione, che ha dato un nuovo contributo di 1,5 milioni.

Nei primi cinque mesi dell'esercizio in corso, le imposte indirette sui consumi hanno poi dato un gettito di 1.046 milioni, mentre nel corrispondente periodo del precedente esercizio si erano limitate a 654 milioni.

L'aumento è perciò di 392 milioni, e va attribuito alle imposte di fabbricazione, per 255 milioni, all'imposta sul vino, per 83 milioni, a quella sul consumo del caffè per 71 milioni. Minori aumenti si hanno dal dazio consumo di Venezia, per 7 milioni; e dalla tassa sulla vendita degli oli minerali importati, per 3 milioni.

Le entrate più importanti per il periodo in esame del corrente esercizio si possono così riassumere: imposte di fabbricazione, 554 milioni contro 299; diritti doganali e marittimi, 221 milioni contro 250; imposta sul vino, 136 milioni contro 53; imposta sul caffè, 71 milioni; tassa sull'importazione degli oli minerali, 33 milioni contro 30.

Nel mese di novembre u. s., le imposte dirette sui redditi hanno dato un introito di 34 milioni, contro 12 resi nel mese di novembre del 1921, e con una differenza in più di 22 milioni.

Della cifra complessiva di 34 milioni, la somma di 29 milioni è dovuta all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, che nel novembre 1921 aveva reso 10 milioni, e cioè 14 milioni in meno che nello stesso mese di quest'anno.

Altri 2 milioni sono dati dal contributo del centesimo di guerra ed i rimanenti 3 milioni dal contributo a favore dei mutilati.

Nei primi cinque mesi dell'esercizio finanziario in corso (1922-23) le imposte dirette sui redditi hanno poi dato 1.442 milioni mentre lo stesso periodo del precedente esercizio avevano raggiunto la somma di 1.580 milioni. Va quindi riscontrata una differenza in meno di 138 milioni, dovuta essenzialmente al diminuito gettito delle imposizioni tributarie del dopo-guerra.

Il maggior concorso è dato dall'imposta sui redditi di R. M., con 567 milioni, contro 397 nei primi cinque mesi del 1921-22 e con un aumento di 170 milioni.

L'imposta sui profitti di guerra è in diminuzione di 190 milioni essendo passata da 496 milioni nei primi cinque mesi del precedente esercizio a 306 milioni nel corrispondente periodo del corrente anno finanziario.

L'imposta straordinaria sul patrimonio figura per 186 milioni, contro 254; essa pure in diminuzione di 68 milioni.

L'imposta sui fabbricati è salita da 58 a 59 milioni.

L'imposta sugli aumenti di patrimonio presenta 123 milioni di minore introito, e cioè da 192 è scesa a 69 milioni.

L'imposta sui dividendi è invece in aumento di 1,4 milioni avendo raggiunti i 13,9 milioni.

NOTIZIE VARIE

I voti degli industriali pel passaggio dei servizi pubblici ai privati

Si è riunita la Giunta Esecutiva della Confederazione Generale dell'Industria, e, presi in esame i problemi del passaggio all'industria privata dei servizi pubblici, ha affermato i seguenti caposaldi:

1. Che tale passaggio deve avvenire secondo un piano organico, ed in modo che venga assicurato il migliore funzionamento dei servizi, e lo Stato veda assunte da privati colle parti più redditizie anche quelle più deficitarie dei servizi stessi;

2. Che in tale passaggio, mentre devono essere prese le necessarie garanzie per la tutela degli interessi dello Stato, e di quelli degli utenti, non devono e non possono imporsi vincoli, che impediscano l'ordinamento migliore e più economico dei servizi;

3. Che tanto meno debba il passaggio suddetto, essere ostacolato dalla possibilità che vengano diminuite — per logica necessità — posizioni personali burocratiche;

4. Che la concessione dei pubblici servizi avvenga senza privilegi e senza esclusivismi determinando la scelta fra i vari concorrenti al solo scopo di assicurare il miglior vantaggio per lo Stato e le maggiori garanzie per il buon andamento del servizio.

La Confederazione Generale dell'Industria pertanto fa presente al Governo la opportunità che nel risolvere tali problemi il Governo si valga dell'opera e del consiglio di quelle associazioni tecniche e industriali, le quali per il loro alto senso di responsabilità e per la loro competenza possano soprattutto aver di mira la necessità di salvaguardare gli interessi dello Stato e degli utenti.

Effetti del protezionismo emigratorio.

L'Ufficio Emigrazione del Governo americano pubblica alcuni interessanti particolari concernenti i risultati dell'applicazione delle misure restrittive all'emigrazione negli Stati Uniti. La legge, detta del 3 per cento, è in vigore come è noto da oltre un anno.

Dalla relazione dell'Ufficio Emigrazione risulta:

1. L'aumento della popolazione causato da l'emigrazione è stato ridotto di 4 quinti. Durante l'anno fiscale 1921, il numero degli emigranti ammessi negli Stati Uniti fu di 805.228. Durante lo stesso anno 247.718 stranieri lasciarono gli Stati Uniti in maniera che la popolazione del Paese si era accresciuta di 557.510 stranieri. Dopo un anno che le misure restrittive erano state applicate furono registrati 309.556 arrivi e 198.712 partenze di stranieri, sicchè la popolazione restò aumentata di 110 mila persone.

2. Poichè i paesi dell'Europa settentrionale non abbiano ancora negli Stati Uniti il contingente di emigranti al quale la legge dava loro diritto, e poichè d'altra parte i paesi dell'Europa centrale e meridionale hanno raggiunto e anche sorpassato la loro quota, ne risulta che è precisamente all'Europa occidentale e settentrionale che l'America deve il suo aumento di popolazione d'emigranti. Ciò è dovuto al fatto che il numero dei partenti che lasciarono gli Stati Uniti durante l'anno appartenevano a paesi dell'Europa centrale e meridionale.

Nel caso, ad es., dell'Italia gli arrivi raggiunsero 40.319 e le partenze 53.651. La popolazione americana conta così 13.232 italiani in meno. Per la Polonia si è constatato 28.846 arrivi contro 33.581 partenze, ossia una perdita di 4.846 polacchi. Al Gran Bretagna ha inviato 35.732 emigranti e soltanto 9.541 inglesi lasciarono gli Stati Uniti, i quali si sono aumentati di 26.141 britannici. La Germania ha contribuito all'aumento della popolazione con 13.659 persone (17.931 arrivi contro 4.362 partenze).

3. Per quanto riguarda la classifica della professione o mestiere degli emigranti ammessi negli Stati Uniti dopo l'applicazione della legge sull'emigrazione, si ha che la popolazione americana si è accresciuta di:

7.642 persone esercitanti professioni libere;

33.630 operai qualificati;

39.309 domestici;

76.106 senza professione (donne e fanciulli la maggior parte).

Inoltre 13.731 emigranti si son visti rifiutare l'entrata negli Stati Uniti sia perchè incapaci di guadagnarvi la vita, sia perchè la quota dei paesi a cui appartenevano era già stata sorpassata, o perchè nascosti nelle stive dei vapori, e infine perchè affetti da malattie contagiose.

Il *Journal of Commerce* pone in guardia i poteri pubblici contro questa politica delle restrizioni all'emigrazione la quale tende a ridurre sempre più l'importanza della mano d'opera non qualificata dall'estero, mentre le miniere della Pennsylvania e gli alti forni del Middle West hanno un bisogno costante di questa categoria d'operai.

Le statistiche doganali

In seguito all'entrata in vigore della nuova tariffa doganale il Ministro delle Finanze, con suo Decreto in data 28 giugno 1921, disponeva in via transitoria e di esperimento, che la rilevazione dei valori delle merci importate ed esportate agli effetti delle statistiche doganali venisse effettuata non già per mezzo della Commissione centrale dei valori per le Dogane, ma in base alle dichiarazioni da presentarsi dagli importatori ed esportatori.

Il nuovo sistema non mancò di suscitare malumori e diffidenze nel ceto commerciale. Ma successivamente, avendo il Ministero delle Finanze diramato circolari esplicative, del provvedimento, assicurando che tali dichiarazioni non venivano richieste a scopo fiscale ma esclusivamente per la compilazione delle statistiche del commercio estero, gli interessati si assoggetteranno alle disposizioni emanate ed il nuovo metodo dette buoni risultati.

Con Decreto del 1 giugno 1922, il Ministro dell'Industria nominava poi una Commissione per lo studio del sistema da adottare per la determinazione dei valori doganali in relazione con la riforma della tariffa doganale.

Sulla scorta dei risultati ottenuti durante il periodo di esperimento la Commissione ha portato a termine il suo compito dando parere favorevole all'applicazione del nuovo sistema in via definitiva.

Conseguentemente, con R. D. 8 settembre 1922, n. 1463, è stata soppressa la Commissione centrale dei valori per le Dogane, stabilendosi quindi che la determinazione dei valori delle merci per le statistiche del commercio con l'estero sia fatta sulla base delle dichiarazioni presentate dagli importatori ed esportatori.

A tal fine viene fatto obbligo agli stessi importatori, agli esportatori e per essi ai vettori o loro rappresentanti, di fornire alle Dogane insieme con le altre indicazioni già prescritte agli effetti statistici, quella del valore, espresso in carta, per tutte le merci che attraversano la linea doganale, sia in entrata nel Regno, che in uscita.

Come valore delle merci importate dovrà essere indicato quello delle merci stesse poste al confine, fuori dazio, e come valore delle merci esportate quello delle merci nell'interno del Regno, accresciute delle spese di trasporto fino al confine.

Il peso delle merci, da indicare nelle dichiarazioni agli effetti statistici, deve in ogni caso essere quello effettivo delle merci stesse, ossia il peso netto reale.

Per le merci in importazione va indicato il peso netto legale o quello comprendente i recipienti immediati, quando in tal modo venga determinato il peso delle merci per la liquidazione dei diritti di confine.

Per l'incosservanza di tali obblighi e per ogni irregolarità nell'adempimento di essi, resta applicabile, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 308, la multa stabilita dal primo comma dell'art. 81 della Legge Doganale.

La materia delle statistiche doganali rimane così definitivamente regolata. Anche le difficoltà in cui si trovava la Direzione Generale delle Dogane per il regolare funzionamento del servizio di statistica sono state rimosse con recente provvedimento del Ministro De Stefani, di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi.

Si ha quindi ragione di ritenere che il pubblico interessato non tarderà a vedere i risultati concreti del nuovo ordinamento dell'importante servizio delle statistiche del commercio estero.

RIVISTA DEL MERCATO DEI VALORI

Rassegna settimanale

La pesantezza, già delineatasi sul finire della precedente ottava, si estese in questa settimana specialmente in seguito a vendite di altre Piazze che furono con facilità e larghezza assorbite dalla nostra borsa. Ci ad ogni buon conto non potè avvenire senza sensibile sacrificio delle quote, che segnarono per qualche giorno prezzi via via decrescenti finchè, oggi, smaltito il fluttuante, sfogati i realizzi la borsa che aveva pur esmpre dato manifesti segni di notevole forza di reazione, segna un nuovo rapido movimento di generale ripresa e la chiusura si stabilisce ai massimi della giornata. Nel dopo borsa il moto si accelerò, spingendo ulteriormente le quote dei principali valori a largo mercato. I prezzi misti furono così una volta ancora posti allo sbaraglio e l'ottimismo continua a dominare vittorioso negli ambienti borsistici. Mentre ciò avveniva nel mercato dei valori, in quello dei Cambi le contrattazioni, ristrette in angustissimi termini, diedero pure nuova spinta al ribasso delle divise estere ed alla ulteriore rivalutazione della lira sui mercati mondiali. La fine dell'ottava segna tuttavia un momento d'incertezza e d'indecisione dalla quale verranno a trarci i risultati della Conferenza Londinese, che una volta tanto si annuncia feconda di qualche risultato anche nei confronti dell'Italia. Ma se purtroppo l'accordo a Londra non fosse raggiunto, il prossimo avvenire potrà riservare all'Europa delle sorprese e dei guai.

Il continuato stillicidio dei Cambi esteri con piccole, irregolari, ma salutari contrazioni ha tolto il campo ai disordinati movimenti d'un tempo, ai precipitati quanto esagerati ribassi ed alle inconsulte violente riprese. Sotto un aspetto generale questo dinota maggior serietà e contenutezza dei mercati, miglior disciplina e più esperto controllo: ed è indubbiamente un beneficio non trascurabile. Le previsioni in materia di cambi sono ancora molto ottimiste: vi sono tuttavia, dicesi, margini non indifferenti di ribasso. Noi crediamo che il movimento di rivalutazione della lira, debba compiersi non fra bruschi sbalzi, bensì in modo lento ed ordinato per non far subire eccesse troppo violente alla nostra economia.

E' patente che di fronte alla probabilità di una ulteriore contrazione dei cambi si può rimanere perplessi sull'avvenire della campagna d'aumento sui titoli industriali. E' bensì vero che non pochi valori sono tuttora prossimi o poco discosti dal prezzo nominale, mentre il reddito è tuttodì elevato. Si intravede per le borse italiane una fine d'anno con affari calmi e con tendenza al sostegno esclusi notevoli mutamenti di prezzo e tutti si augurano di entrare col l'anno nuovo in un'era di lavoro e di prosperità che avrà la sua ripercussione nelle nostre borse.

Verso la metà del prossimo gennaio, dicesi verrà convo-

cata a Roma una Conferenza per prendere definitivi accordi circa la sistemazione delle ferrovie austriache Meridionali (Lombardo-Venete). Secondo voci che corrono la valutazione delle Obbligazioni Lombarde 5 per cento verrebbe fissata a 200 franchi francesi (?). Ad ogni modo gli infelici e numerosi detentori di questo titolo possono sperare in una prossima soluzione discretamente favorevole. Il titolo ha di conseguenza dato luogo negli ultimi tempi ad una notevole ripresa raggiungendo il corso di 175 lire in Italia e 38 franchi a Ginevra.

Agita in questo momento la questione della riforma della legge 1913 sulle Borse e vanno segnalate le assennate considerazioni esposte in un importante articolo comparso giovedì su un giornale torinese di un valente scrittore di cose economiche contro qualsiasi monopolio nel commercio dei titoli e dei cambi. La riforma della legge sulle borse oggi non sembra matura e prima di prendere deliberazioni affrettate e di fare un passo falso in questa delicata materia il Governo agirebbe saggiamente affidando ad una Commissione mista di banchieri e di agenti di cambio lo studio del funzionamento all'Estero delle singole borse per scegliere fra i vari sistemi quello che meglio si adatterebbe al nostro paese, ai tempi nuovi ed alle presenti condizioni degli affari in Italia. Intanto il Governo dovrebbe prorogare di un anno le disposizioni transitorie di quella legge che dovevano avere un'applicazione di dieci anni mentre effettivamente non rimasero in funzione che poco più di sei anni causa la chiusura per quasi quattro anni di guerra delle borse ufficiali. Questa Commissione presenterebbe un progetto concreto e pratico a radicale mutamento della legge attuale che presenta gravi inconvenienti.

Francamente non ci consta che il mercato dei titoli e dei cambi sia in nessuna borsa monopolizzato in una categoria sola di mediatori. L'istituzione degli agenti di Cambio è un'importazione francese e pure è noto a tutti che la Borsa di Parigi si divide in tre grandi gruppi:

- 1) Il mercato ufficiale (Paxquet) le cui negoziazioni alla Grida sono riservate agli Agenti di Cambio, solidali fra di loro in caso di disguido.
- 2) Il mercato in Banca (Coulisse) al cui grida è riservata alle cosiddette Case di Coulisse (Ditte Commissionarie) con quotazioni ufficiali.
- 3) Il mercato dei Cambi riservato alle Banche e Banchieri locali.

In dati periodi l'importanza della coulisse superò di molto quella del Faxquet. Anche a Londra vi sono pure due grandi categorie di mediatori in titoli (Brokers e jobbers). A Berlino agli agenti di Cambio è riservato il compito ristretto di effettivi pubblici mediatori e solo per un certo numero di titoli: non possono eseguire che i soli ordini dei banchieri locali col divieto assoluto di fare operazioni per proprio conto, di occuparsi di arbitraggi e di ricevere ordini da privati o di banchieri di altre piazze. Per tutti gli altri titoli e per i Cambi il mercato è libero.

A Zurigo invece le operazioni alla Grida sono riservate ad una Associazione di banche, banchieri e di agenti di cambio. A Pasadena i pubblici mediatori passano sempre il nome del compratore o venditore che dev'essere un banchiere locale e non possono dare il proprio nome nè fare operazioni per proprio conto.

Non è qui il luogo di dilungarsi sulle usanze delle altre borse, ma come è noto i regolamenti delle Borse estere poco si assomigliano e divergono assai dalla legge italiana che si tratta di armonizzare colle esigenze moderne.

I titoli di Stato sono molto ben tenuti: la Rendita 3.50 per cento chiude a 78 per fine mese dopo 77.75 venerdì; il Consolidato 5 per cento finisce a 87.15 dopo 86.80 ieri. E'

quasi costantemente ricercato per contanti. Prestito 5 per cento 91.50 tal quale; 4.50 per cento 85 1/4 circa tal quale. Obbligazioni Ferroviarie 3 per cento nuovamente ricercate a 277; così pure le Obbligazioni Meridionali 3 per cento salite a 230.50; si mantengono intorno a 400 le San Paolo 3.50. Molti titoli vennero annullati per rimborso anticipato di mutui ipotecari.

Rapidi spostamenti di corsi segnarono i Bancari. La Banca d'Italia da 1502 lunedì a 1495 oggi dopo 1484 ieri. Banca Commerciale Italiana da 935 a 922, oggi 9.0 all'ultim'ora. Costantemente scorgeggiato il Credito Italiano intorno a 715. Banco di Roma 104.

Qualche regresso degli ex ferroviari: Mediterranee da 237 a 232; Meridionali da 357 a 351 dopo 348 mercoledì. Il Consiglio di questa Società ha deliberato di distribuire un acconto di 8 lire per l'esercizio 1922 pagabile a partire dal 1. gennaio p. v.

Trascurati i valori di Navigazione: Rubattino intorno a 565. L'assemblea annuale di questa Società è convocata per il 21 corrente. Prevedesi un dividendo uguale a quello dello scorso esercizio, cioè di 16 lire di cui 10 furono già pagate in acconto. Da altra fonte si è accennato anche a 40 lire di dividendo. Navigazione Alta Italia 195; Lloyd Sabauda 266.

Sostenute le due Snia-Viscosa; quella ordinaria intorno a 66 e la preferenziale su 74.50.

Attiva la Fiat fra trascurabili oscillazioni: da 262 venerdì risale oggi a 267 prezzo d'inizio e di chiusura d'ottava. Spa 73 circa; Itala 17 circa.

Siderurgici calmi: Terni 485 circa; San Giorgio 15 circa; Ansaldo in regresso da 30 a 26.50; Ilva 11.50. Metallurgici domandati su 9 lire di dividendo probabile. Savigliano 802.

Saccariferi ondegianti: Eridania da 400 lunedì a 389 venerdì e poi in ripresa a 396 oggi; Raffineria 436; Industria Zuccheri 456; Gubinelli 104.

Idroelettrici attivi e sostenuti: Alta Italia 505 circa; Sip 139. Questa Società convoca l'assemblea straordinaria il 29 corrente, dicesi, per proporre l'aumento di capitale da 40 a 80 milioni mediante emissione di azioni del valore nominale di 125 lire date in opzione agli attuali azionisti, alla pari, in ragione di un nuovo godimento al 1. gennaio 1923 di ogni azione vecchia. Si ritiene che il dividendo dell'esercizio in corso non sarà inferiore a quello precedente e cioè lire 10 lorde. Il mercato delle azioni Ligure Toscana di Eletticità (Selt) si allarga ogni giorno e da 257 lunedì il titolo sale a 243 oggi. Esso incontra le simpatie dei capitalisti e la speculazione intravede un attraente margine di plusvalenza. A Bruxelles sono quotate 186 Franchi. Seso 106 circa. Cottonificio Valli di Lanzo in ulteriore regresso da 52.25 a 50.50. Circolano assurde voci circa la questione degli extra profitti di guerra, voci che servirono però a deprimere i corsi. Cottonificio Piemontese 390 circa. Manifattura Crine Pacchetti sostenute a 152.

Denaro invariato; Sconto fuori Banca 5.50-6; Riporti 5.50-6 per cento. Si negoziano alcuni Premi per fine gennaio all'incirca sulle seguenti basi: Consolidato 5 per cento: 1 dont. 0.85; Comit 20 dont 15; Meridionali 15 dont 13; Eridania 14 dont 12; Fiat 8 dont 7; Snia 5 dont 4; Selt 8 dont 7; Pacchetti 6 dont 6.

Torino, 9 Dicembre 1922.

GUSTAVO DESLEX

Luigi Ravera, gerente

Tipografia de L'Economista — Roma

LLOYDS BANK LIMITED. 71, LOMBARD STREET, LONDRA, E.C.3.



SEDE CENTRALE:	
(Lire 25 = £1.)	
Capitale Sottoscritto	Lire 1,796,619,500
Capitale Versato	Lire 359,323,900
Fondo di Riserva	Lire 250,000,000
Depositi, etc.	Lire 8,722,299,400
Anticipazioni, etc.	Lire 3,271,178,250

QUESTA BANCA HA 1,600 UFFICI IN INGHILTERRA E NEL PAESE DI GALLES.
Sede Coloniale ed Estera: 20, KING WILLIAM STREET, LONDRA, E.C.4.
La Banca s'incarica della rappresentanza di Banche Estere e Coloniali.

Banche Affiliate: THE NATIONAL BANK OF SCOTLAND LIMITED. LONDON AND RIVER PLATE BANK, LIMITED.
Stabilimento ausiliario: LLOYDS AND NATIONAL PROVINCIAL FOREIGN BANK LIMITED.

